

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 1 MARZO 2012

I ° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Emanuele Conte, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI PALMIERO DEL GATTO, PIETRO ORTENZI, E CARMINE CHIODI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO S.S. SAMBENEDETTESI - NOTA N. 3276/129PF09-10/AM/MA DEL 23.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

Con ricorso in data 30.1.2012 il Procuratore Federale lamenta l'avvenuto proscioglimento, da parte della Commissione Disciplinare Nazionale (decisione di cui al Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012), dei sigg.ri Palmiero Del Gatto, Pietro Ortenzi e Carmine Chiodi dall'addebito di violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, per aver essi ricoperto, dal 23.12.2004 al 14.12.2005, la carica di amministratori della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. "attuando, con il proprio comportamento, la cattiva gestione della società che ne manteneva e prolungava lo stato di dissesto, che poi portava al fallimento dichiarato in data 8.5.2006".

Deduce il ricorrente che la valutazione liberatoria del primo Giudice - secondo cui i prevenuti si erano limitati a rivestire "la semplice carica di consiglieri del Consiglio di Amministrazione, senza, quindi, la legale rappresentanza della società e senza la prova di loro specifici poteri dispositivi da porsi in correlazione con il dissesto economico della società stessa"- non possa essere in alcun modo condivisa.

Essa, in particolare, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza della stessa C.D.N. in relazione a casi analoghi nonché con le relative decisioni confermate della Corte di Giustizia Federale, le quali, richiamando la disciplina civilistica in tema di doveri degli amministratori di una S.r.l., hanno ben sottolineato la corresponsabilità di questi rispetto a scelte gestorie del presidente del consiglio di amministrazione dalle quali non si siano in modo univoco, esplicito od implicito, dissociati.

Nella fattispecie - si aggiunge nell'atto di gravame- i soggetti deferiti avevano fatto parte del consiglio di amministrazione della società per circa un anno, sino al 14.12.2005, partecipando alla conduzione della società stessa per ampia parte di due Stagioni Sportive, con effetti sul bilancio di esercizio al 30.6.2005 e sull'esercizio successivo; proprio in tale periodo, come riferisce la sentenza dichiarativa di fallimento, le indagini della polizia tributaria hanno consentito di accertare "la grave situazione di equilibrio finanziario-patrimoniale della società".

Conclude il ricorrente chiedendo l'affermazione della responsabilità dei tre amministratori, con la condanna alle sanzioni richieste dall'Ufficio della Procura Federale o a quelle ritenute di giustizia.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto.

Deve essere preliminarmente segnalato, per chiarezza ricostruttiva, che l'originario atto di deferimento del Procuratore Federale riguardava altresì (e per lo stesso addebito) le posizioni dei sigg.ri Mario Bianchi e Umberto Mastellarini, rispettivamente amministratore unico della società S.S. Sambeneddese sino al 23.12.2004 e presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante della medesima dal 23.12.2004 al 30.6.2005. Nei confronti degli stessi interveniva pronuncia affermativa di responsabilità da parte della C.D.N., motivata con riferimento alle cariche rivestite ed ai poteri gestorii ad esse connessi. Vale anche specificare che i sigg.ri Del Gatto, Ortenzi e Chiodi facevano parte del consiglio di amministrazione operativo dal 23.12.2004 al 30.6.2005, di cui il Mastellarini era presidente (oltre ad essere, come già indicato, rappresentante legale della società).

Tanto premesso, ed entrando nel merito delle doglianze avanzate dal ricorrente, sembra al decidente del tutto esatto il principio di diritto (già peraltro affermato -con ampia argomentazione- dalla Corte di Giustizia Federale: cfr., specificamente, decisione del 12.7.2011, Com. Uff. n. 003/CGF, deferiti Ausilio e Sforza) secondo cui i componenti del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata (quale, nella specie, la S.S. Sambeneddese) siano titolari, *ope legis*, e quand'anche abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori, di un generalizzato dovere di vigilanza sulla gestione della società medesima.

L'esercizio di un tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che, quando non vi sia condivisione del *modus operandi* del soggetto delegato, l'amministratore debba far constare espressamente e formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso (così operando in stretta adesione alla letterale previsione dell'art. 2476, 1° c., c.c.).

Alla luce della corretta *regula iuris* appena posta, appare evidente la piena condivisibilità dell'assunto del Procuratore ricorrente circa il coinvolgimento dei tre amministratori -beneficiari della decisione liberatoria di prime cure - nella responsabilità accertata in capo al signor Mastellarini per le scelte gestionali ed amministrative dallo stesso attuate, nelle ricordate qualità, in una fase di già chiaro dissesto della società.

Valga solo ricordare, tra queste, il mancato pagamento, nei termini prescritti, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per le mensilità dall'aprile al giugno 2005, nonché l'avvenuto prelievo, tre giorni dopo l'avvenuto versamento (nel luglio 2005), del 90% della somma corrisposta a titolo di aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci.

Rispetto a tali condotte mai è stata neppure allegata dai tre amministratori di cui si tratta la mancata conoscenza, né è stata dedotta alcuna forma di avvenuta dissociazione o di manifestato dissenso.

Ad una tale stregua, in riforma della decisione impugnata, va dichiarata la responsabilità dei sigg.ri Palmiero Del Gatto, Pietro Ortenzi e Carmine Chiodi per la violazione disciplinare loro ascritta, apparendo equa e proporzionata -in relazione alla condotta osservata nelle riferite qualità- l'applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge ai sigg.ri Palmiero Del Gatto, Pietro Ortenzi e Carmine Chiodi la sanzione dell'inibizione per mesi 6 ciascuno.

2. RICORSO DEL SIG. PIRRO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., E 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO SSC VENEZIA S.P.A. - NOTA N. 2236/756 PF 09-10/AM/MA DEL 17.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

Con ricorso in data 22.2.2012 il signor Michele Pirro si duole della sanzione della inibizione per anni tre inflittagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale - con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012 - in relazione alla riconosciuta violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. (in riferimento all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F.). L'addebito ascritto più precisamente consisteva nell'avere il prevenuto provocato il dissesto economico-finanziario della società S.S. Calcio Venezia S.p.A., dichiarata fallita il 28.10.2009, avendo egli ricoperto - dal 10.6.2008 e sino

all'11.8.2009, e dal 24.7.2008 e sino all'11.8.2009 – la carica di consigliere delegato della stessa società, nonché, dal marzo 2008, la carica di direttore amministrativo e di responsabile dei rapporti con la Lega Professionisti di Serie C.

Deduce il ricorrente, in via principale, come la C.D.N. non abbia in realtà accertato i presupposti necessari ai fini della configurazione della violazione contestata, i quali non possono consistere nel solo fatto di avere formalmente occupato determinati ruoli nella società in epoca prossima al suo fallimento, ma che richiedono l'aver concretamente osservato comportamenti inadeguati o scorretti nella gestione della società medesima.

In via di subordine, il ricorrente sollecita la riduzione della sanzione applicata, da ritenersi eccessiva ove posta in correlazione con la esiguità dei poteri gestionali a lui conferiti e la limitatezza del lasso temporale di esercizio degli stessi.

La Corte ritiene infondate e non condivisibili le doglianze avanzate in ordine alla ricorrenza degli elementi di responsabilità indicati nella incolpazione.

Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di gravame, la decisione di condanna non risulta fondata sulla mera e formale titolarità di incarichi di rilevante rilievo all'interno della struttura societaria, e, quindi, su dati che potrebbero ritenersi - per così dire - apparenti e nominalistici.

Il provvedimento impugnato, in realtà, richiama e pone in luce, in capo all'incolpato, sia pure attraverso il rinvio ai passaggi diffusi e circostanziati della Relazione redatta dalla Procura Federale, proprio la personale adozione di condotte e la stessa condivisione di scelte gestorie altrui, le quali hanno arrecato un contributo causale (di certo associate ai comportamenti degli altri soggetti succedutisi, unitamente a lui, nella composizione del consiglio di amministrazione della società, autori di una conduzione amministrativo-contabile documentatamente qualificata nella Relazione come "dissennata") alla determinazione dello stato di dissesto economico-finanziario che esitò nel già ricordato fallimento della società.

In detta Relazione –che da parte sua richiama i risultati delle dettagliate indagini svolte sulla gestione della S.S. Calcio Venezia S.p.A. dagli ispettori della CO.VLSOC.- si riferisce, ad esempio, che il ricorrente si era specificamente reso responsabile del mancato pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per il mese di maggio e giugno 2008 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, emolumenti che pure mendacemente dichiarava di avere versato (per tali fatti era anche sopravvenuta condanna in sede disciplinare).

Ma il documento in questione non manca di sottolineare la stessa qualità -del ricorrente- di componente del consiglio di amministrazione della società durante la Stagione Sportiva 2008/2009, ossia nel periodo in cui veniva osservata una conduzione societaria squilibrata e scorretta, con omissione di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, nonché della stessa IVA a debito e, a decorrere dall'ottobre 2008, degli stipendi ai calciatori.

In un contesto siffatto, che evidenzia la piena intraneità del ricorrente alla fase terminale della gestione del S.S. Venezia S.p.A., non vi sono spazi per una rivalutazione liberatoria, quale quella invocata nell'atto di gravame.

Può viceversa essere accolta la doglianza in punto di regime sanzionatorio, apparendo più congrua all'effettivo disvalore della condotta osservata (con particolare riferimento alla sua non rilevante durata) l'applicazione della inibizione per anni 2.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Pirro Michele riduce la sanzione inflittagli ad anni 2 di inibizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II ° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Emanuele Conte, Dr Marco Lipari, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL SIG. CANNELLA GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 18 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3752/134PF07-08/AM/MA DEL 9.12.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)

Il signor Giuseppe Cannella, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Hellas Verona, ricorre contro il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicato nel Com. Uff. n. 59/CDN del 31.1.2012, con il quale gli si infligge la sanzione dell'inibizione di 18 mesi per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1 C.G.S.. La C.D.N. ha riconosciuto il Cannella colpevole di aver predisposto un falso atto di risoluzione del contratto economico con il calciatore Jess Kedvel Vanstratten (modello 0030/A), depositandolo presso la Lega Pro in data 27.6.2007, mentre aveva conservato presso la società di appartenenza un analogo modulo corredato di firme autentiche. Secondo la Procura Federale l'espedito avrebbe consentito al Cannella di invocare la nullità dell'atto depositato all'indomani del deposito del contratto che il Vanstratten aveva concluso con la società Juventus F.C.. La Procura Federale ascrive alla società Hellas Verona e al Cannella l'intento doloso di avere "artificiosamente preordinato la possibilità di reclamare contro il deposito del modulo con firma da disconoscere".

Nella motivazione della propria decisione, la C.D.N. ha deliberato anche in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società deferita, ritenendo di respingerla in quanto, ai sensi dell'art. 25 lett. d) C.G.S., la prescrizione spira al termine della quarta Stagione Sportiva successiva a quella durante la quale il fatto è stato commesso, e ritenendo perciò che il termine di prescrizione vada posto al termine della corrente stagione 2011/2012.

Nella propria memoria difensiva, il Cannella avanza due ordini di considerazioni.

In primo luogo rileva che i fatti si sono svolti al termine del mese di giugno 2007, e dunque vanno collocati nella stagione 2006/2007.

In secondo luogo, il ricorrente contesta nel merito la decisione della C.D.N., dichiarandola infondata perché basata "su mere congetture e supposizioni". Si nega che possa attribuirsi al Cannella l'intenzione di preconstituire le condizioni per contestare il contratto stipulato dal calciatore con la Juventus, perché la società Hellas Verona avrebbe potuto conservare in essere il suo rapporto contrattuale invece di risolverlo consensualmente come fece. Anche il deposito dell'atto apocrifo di risoluzione sarebbe stato effettuato ad opera di altri, e non risulterebbe dunque il coinvolgimento personale del Cannella.

Presente all'udienza, l'avvocato Cozzone, rappresentante del ricorrente, illustra il contenuto del proprio ricorso.

La Procura Federale, rappresentata all'udienza, conferma gli elementi

L'ultimo atto posto in essere è avvenuto nell'agosto 2007, e va inquadrato perciò nella stagione sportiva 2007/2008.

La Corte osserva che il decorso della prescrizione deve essere calcolato dall'ultimo degli atti che integrano la fattispecie illecita; che tale ultimo atto è costituito dal reclamo della società Hellas Verona che in data 23.7.2007 è ricorso alla Commissione Tesseramenti per denunciare l'apposizione della firma apocrifa da parte del Cannella.

L'atto conclusivo dell'ipotesi illecita si situa perciò nella stagione 2008, dal che deriva da un lato che si applichi la disciplina del vigente C.G.S. entrato in vigore il 11.7.2007; dall'altro che il periodo di prescrizione, fissata in quattro Stagioni Sportive, non era decorso.

D'altra parte nel merito, questa Corte ritiene che il complesso delle prove addotte dalla Procura Federale non sia sufficiente a ricostruire con certezza la colpevolezza del Cannella.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cannella Giuseppe, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ONESCU DANIEL SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./RIMINI DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 27.2.2012)

Con atto del 28.2.2012 la società Rimini 1912 ha preannunciato a mezzo fax con richiesta di copia degli atti, ricorso con procedura d'urgenza (art. 37 comma 7 C.G.S.), avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate inflitta al calciatore Onescu Daniel seguito gara Belluria/Rimini, Campionato Lega Pro 2° Divisione del 26.2.2012, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 137 del 27.2.2012.

Il calciatore Onescu è stato sanzionato perchè espulso, come indica il direttore di gara nel referto “al 10° del secondo tempo, per aver colpito con un calcio da tergo un avversario, pur senza eccessiva violenza, con il pallone non a distanza di gioco”.

Ricevuti gli atti il 28.2.2012, la società Rimini ha poi trasmesso il 29.2.2012 i motivi di ricorso così sintetizzabili:

- eccessività della sanzione in considerazione di non aver provocato danni fisici all'avversario;

- atto non qualificabile come violento ma come “fallo tattico” privo di intento lesivo, teso esclusivamente ad arrestare l'azione offensiva avversaria;

- conclude pertanto con la richiesta della riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica in forza di quanto suesposto e per la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il ricorso è da respingere.

L'art. 19, comma 4 C.G.S. contiene la previsione sanzionatoria nei casi di condotta violenta dei calciatori nei confronti degli avversari e commisura in 3 giornate di squalifica la sanzione minima da infliggere; orbene, il Giudice Sportivo, ad avviso della Corte, ha ben valutato l'entità della sanzione, anche alla luce della discrezionalità prevista dallo stesso comma 4 “salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica.”; si è inteso, pertanto, qualificare il gesto del calciatore e la relativa sanzione così come descritto dal direttore di gara “pur senza eccessiva violenza”, appunto commisurabile in 2 giornate di squalifica. Il non aver provocato danni all'avversario non è da considerare ai fini dell'entità della sanzione se non “a contrario”, nel senso che la sanzione minima può essere aggravata laddove un comportamento violento cagioni danni fisici all'avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Rimini 1912 S.r.l. di Rimini.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 7 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete